

STATUTO

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione „ DISPENSARIO PER LE MALATTIE POLMONARI E LA TUBERCOLOSI DI BELLINZONA E VALLI” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita in data 2 marzo 1956 una Fondazione autonoma ai sensi dell’ Art. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero con sede in Bellinzona.
- 1.2 Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera, necessitano del consenso dell’ autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La Fondazione si prefigge lo scopo di mettere in atto per le regioni di Bellinzona, Riviera, Blenio, Leventina, Valli Mesolcina e Calanca tutte le iniziative e i provvedimenti atti a garantire la profilassi e la cura delle malattie polmonari e della tubercolosi.
- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 Il capitale della Fondazione è costituito dal mappale no. 930 RFD Bellinzona, di Viale Franscini 16 e dal patrimonio mobiliare disponibile.
La Fondazione è finanziata dal reddito dello stabile, da eventuali sussidi federali, cantonali e comunali, dai ricavi di iniziative dispensariali e dai contributi volontari di privati.
- 3.2 La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti.
- 3.3 Alla Sezione di Bellinzona della Croce Rossa Svizzera è riservato l’uso del piano terreno e di parte del cantinato quale corrispettivo del contributo versato in occasione della costituzione della Fondazione.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'Organo di revisione.

Art. 5 Consiglio di Fondazione e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta ad un Consiglio di Fondazione costituito da tre a sette persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche.
- 5.2 Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.
- 5.3 Nel Consiglio di Fondazione deve esservi un'adeguata rappresentanza della Sezione di Bellinzona della Croce Rossa Svizzera.

Art. 6 Costituzione e completamento

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.
- 6.2 La durata del mandato è di 3 anni con possibilità di rielezione. In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo residuo deve avvenire tramite elezione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

Il Consiglio di Fondazione elegge il Presidente. La Fondazione è rappresentata dalla firma collettiva a due del Presidente e di un membro del Consiglio di Fondazione o della Segretaria.
- 6.3 Al Consiglio di Fondazione spetta l'onere di notifica al Registro di commercio competente circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri costituenti.
- 6.4 La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente al proprio mandato. La revoca dalla carica viene deliberata dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza qualificata pari a 2/3.

Art. 7 Competenze

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi. In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:
 - direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;

- elezione del Consiglio di Fondazione e dell'Organo di revisione;
- approvazione del Rendiconto annuale.

- 7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dal Consiglio stesso il quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'autorità di vigilanza competente.
- 7.3 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere

- 8.1 Il Consiglio di Fondazione è convocato ad opera del suo Presidente, previa indicazione dell'ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, almeno una volta all'anno. L'invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.
- 8.2 Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la trattanda si considera respinta.
- 8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale. L'invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.
- 8.4 Il Consiglio di Fondazione redige un protocollo delle discussioni e delle delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza.

Art. 9 Contabilità

- 9.1 L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Organo di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.

Art. 10 Organo di revisione

- 10.1 Il Consiglio di Fondazione designa un organo di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
- 10.2 L'Organo di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano

rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.

- 10.3 L'Organo di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 10.4 L'autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Organo di revisione.

III. Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 11 Modifica dello statuto della Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, a inoltrare all'autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Codice Civile.

Art. 12 Scioglimento della Fondazione

- 12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- 12.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile alla sezione di Bellinzona della Croce Rossa Svizzera. In caso di una sua rinuncia lo stesso verrà devoluto ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Ticino. La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali non è contemplata.

IV. Registro di commercio

Art. 13 Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente.

Bellinzona, il 26 agosto 2019

Il Presidente del CF

Dott. Franco Quadri

Il membro del CF

Avv. Michela Celio-Kraushaar